



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(Delibere Consiglio d'Istituto

n. 64 del 11 maggio 2023 e n. 105 del 22 maggio 2024)

VISTO il R.D. 2440/1923, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche di cui al D.I. 129/2018;

VISTA la nota M.I.U.R. 74/2019, recante "Orientamenti interpretativi DI 129/2018", in particolare il "Titolo V - Attività negoziale", laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto "dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia europea";

VISTE le modifiche apportate al Codice dei Contratti pubblici dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (Decreto Semplicazioni bis);

VISTO il D.Lgs. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il Quaderno n. 1 recante "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici" aggiornato al mese di febbraio 2024;

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità e autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente;

FERMO RESTANDO l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsto dalla normativa vigente attraverso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" (CON.S.I.P.) e altresì la possibilità per le istituzioni scolastiche di espletare procedure di affidamento sia in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'art. 47 del D.I. 129/2018, sia in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che l'attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità,

il CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA il presente regolamento.

Art. 1 - Limiti di applicazione e norme comuni a tutti gli affidamenti

1. Prima di procedere a qualsiasi affidamento l'Istituzione scolastica (I.S.) è obbligata a verificare la sussistenza di Convenzioni CON.S.I.P. attive dalle quali sarà possibile discostarsi solo nei seguenti casi:

- differenze sostanziali tra i prodotti/servizi in convenzione e quelli di cui la scuola necessita;
- prezzo superiore a quello rinvenibile extra convenzione a parità di caratteristiche sostanziali dei prodotti/servizi;
- previsione di quantitativi minimi di acquisto superiori rispetto ai fabbisogni;
- motivata urgenza.

In tutti i casi succitati sarà necessario trasmettere la determina a contrarre alla sezione regionale della Corte dei Conti.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, avvengono



nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1-11, riguardanti i Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, 57 ("Criteri di sostenibilità energetica e ambientale") e 16 ("Conflitto di interesse"), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (art. 49).

2. È fatto assoluto divieto di frazionare artificialmente il servizio e le forniture da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia.

3. L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal Dirigente Scolastico, cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento.

4. Per ogni acquisto il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile unico di Progetto. Lo stesso potrà esercitare la facoltà di deroga della funzione di Responsabile del Procedimento a favore del Direttore dei Servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) o di uno dei docenti Collaboratori, sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, art. 17, c. 1-bis e dal D.I. 129/2018, art. 44, c. 3, nonché dall'art. 15, c. 1, del D.Lgs. 36/2023,

5. Il D.S.G.A. assolve, comunque, al compito di svolgere tutta l'attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione, ai sensi del D.I. 129/2018, art. 44, c. 2.

6. Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta e/o nell'albo dei fornitori.

Art. 2 - Criteri di selezione

1. Ad eccezione degli affidamenti diretti, si darà luogo all'individuazione del contraente secondo i criteri:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre al prezzo, di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;

- del miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non chiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto.

2. Con propria determina il Dirigente Scolastico stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Art. 3 - Modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture

1. L'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture avviene attraverso affidamento diretto o procedura negoziata a seconda del valore stimato degli appalti:

<i>soglia in €</i>	<i>procedura</i>	<i>riferimenti normativi</i>
1-5.000	Affidamento diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici	D.Lgs. 36/2023, art. 50
5.001-139.999 (servizi e forniture) 5.001-149.999 (lavori)	Affidamento diretto senza previa consultazione/comparazione di offerte a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto del principio di parità del trattamento e del principio di rotazione	
140.000-soglia indicata all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (servizi e forniture) 150.000-999.999 (lavori)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno numero di operatori economici cinque per servizi/forniture e dieci per lavori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	

Art. 4 - Il principio della rotazione

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui all'art. 50 del Codice dei Contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, che comporta, di norma, il divieto all'affidamento o all'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere.

2. Tale principio si applica anche in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia di valore economico, tenendo conto di quelle di seguito indicate:

<i>servizi e forniture</i>	<i>euro</i>					
arredi	da 1.000 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 14.000	da 14.001 a 20.000	da 20.001
materiale e strumenti di facile consumo didattico e di Segreteria	da 1.000 a 2.000	da 2.001 a 3.000	da 3.001 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001	===
materiale e strumenti di pulizia	da 1.000 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	da 15.001 a 20.001	da 20.001	===
materiali e strumenti elettronici	da 1.001 a 3.000	da 3.001 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 16.000	da 16.001	===
piccola manutenzione	da 1.000 a 2.000	da 2.001 a 4.000	da 4.001 a 10.000	da 10.001 a 25.000	da 25.001 a 60.000	da 60.001
servizi didattici (anche in esterno) e formativi	da 1.000 a 2.000	da 2.001 a 3.000	da 3.001 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	da 15.001

3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'I.S., in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. È comunque possibile derogare al principio di rotazione per affidamenti inferiori ai 5.000 euro, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 5 - Procedura di affidamento: la determina a contrarre

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'I.S. decreta o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D.Lgs 36/2023, art. 17).

2. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al c. 1 individua:

- l'oggetto, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

4. Nella determina viene individuato il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità descritte nell'art. 2, c. 1, dell'allegato 1.2 e nel rispetto dei requisiti di professionalità indicati negli artt. 4 e 5 del medesimo allegato.

5. Nei casi di affidamenti diretti di importo inferiore a euro 140.000 per servizi e forniture e 150.000 per lavori, senza previa consultazione di due o più operatori economici, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

6. In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento



dell'importo contrattuale.

Art. 6 - Procedura di affidamento: attività istruttoria e strumenti di acquisto e negoziazione

1. In seguito all'acquisizione della determina a contrarre, il D.S.G.A. procede a istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento.

2. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CON.S.I.P., il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa determina a contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CON.S.I.P. S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore.

4. L'acquisto in deroga a convenzioni attive stipulate da CON.S.I.P. S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, va autorizzato dal D.S. con apposito provvedimento da trasmettere alla Corte dei Conti, così come previsto dalla L. 208/2015, art. 1, c. 510.

5. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata, l'I.S. può, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'Istituzione Scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

Art. 7 - Procedura di affidamento: Codice identificativo di Gara (C.I.G.)

1. Passaggio preliminare della procedura amministrativa è la richiesta da parte della stazione appaltante di un Codice Identificativo di Gara. Ai sensi dell'art. 83, c. 1, del D.Lgs. 36/2023, l'acquisizione del CIG per le procedure di acquisto assoggettate alla disciplina di cui al medesimo decreto e pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024 avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti pubblici (P.C.P.), attraverso la Piattaforma digitale nazionale Dati (P.D.N.D.).

Art. 8 - Procedura di affidamento: requisiti minimi degli operatori economici e verifiche

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti pubblici nonché dei requisiti speciali (art. 100) richiesti dalla stazione appaltante (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento).

2. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatica, di cui all'art. 94, attraverso la consultazione del Fascicolo virtuale dell'Operatore economico (F.V.O.E.) di cui all'art. 24 e degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stazione Appaltante, con



le medesime modalità di cui al c. 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103.

3. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 40.000 euro, sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023:

gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

4. Anche i contratti per importi inferiori ai 40.000 euro devono in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

a. la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

b. l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;

c. la comunicazione all'A.N.A.C.;

d. la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

5. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, l'I.S. è tenuta a effettuare idonei controlli a campione, ai sensi dell'art. 71, c. 1, del D.P.R. 445/2000.

Art. 9 - Procedura di affidamento: collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione e penali

1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori

2. Negli appalti è facoltà dell'I.S. sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal R.U.P. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal R.U.P. o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici, il D.S. nomina tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. In ogni caso, del collaudo è redatto apposito verbale o certificazione di regolare esecuzione della fornitura.

5. Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo via Monginevro – ARCORE (MB)
Codice meccanografico: **MBIC8BQ00L**
PEO: mbic8bq00l@istruzione.it - PEC: mbic8bq00l@pec.istruzione.it
Sito web: <https://www.icarcore.edu.it/>



Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e europee in materia.
2. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e europee già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
3. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto si intendono abrogate.

Art. 11 - Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

Art. 12 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti".